



## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Giuseppe Leonardo Carriero.....membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Gennaro Rotondo.....membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

Nella seduta del 3 maggio 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Il 5.12.2006 il ricorrente contraeva con una società finanziaria, che poi cedeva il credito alla resistente, un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio di euro 15.960, da rimborsare in n. 120 rate mensili da € 133,00 ciascuna. Dopo il pagamento di n. 46 rate veniva richiesta l'estinzione anticipata del finanziamento.

Con reclamo del 4 ottobre 2010, il debitore contestava la richiesta di pagamento di € 15.188,01 formulata dalla creditrice il 21.7.2010 ai fini della chiusura del finanziamento, in quanto non teneva conto delle rate fino ad allora corrisposte, detraendo le quali il capitale residuo da restituire sarebbe risultato pari ad € 9.842,00; in particolare, il reclamante precisava che erano state trattenute in busta paga le rate di febbraio, marzo e aprile 2010 che invece venivano riportate come impagate nel conteggio estintivo.

Ciò posto, diffidava la società finanziaria *“dal prelevare qualsiasi somma dal TFR o altre indennità”* e chiedeva il ricalcolo dell'importo da restituire anticipatamente.

Con il ricorso del 31.01.2011, il cliente nel riaffermare il regolare ammortamento del debito, essendo state le rate di febbraio, marzo e aprile 2010 onorate tramite addebito in busta paga, contestava la *“illegittimità”* della *“richiesta TFR al vecchio datore”* e chiedeva il *“calcolo esatto e aggiornato rate finanziamento”*. Da quanto sinteticamente esposto dal ricorrente si evinceva che il rapporto di lavoro, in essere all'epoca del finanziamento, era ormai cessato. L'interessato, infatti, chiedeva, per la prima volta con il ricorso, una *“sospensione pagamento rate per perdita lavoro e/o conclusione rapporto di lavoro”*.

Con le controdeduzioni l'intermediario chiariva che il cliente, con nota del 5.7.2010, *“comunicava di aver cessato il rapporto di lavoro...e manifestava la volontà di saldare il*



*residuo debito*". Con missiva del giorno 6 successivo, il datore di lavoro dava conferma dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro e forniva rassicurazioni circa l'imminente pagamento delle rate, a quella data insolute, di febbraio, marzo e aprile.

Su tale ultimo aspetto, la società finanziaria confermava che *"all'attualità"* le tre rate citate risultavano pagate ma che, per il mancato versamento del TFR, risultava titolare di un credito di € 9.340,76, come da conteggio estintivo del 27.10.2010 trasmesso al ricorrente.

Sulla base di quanto dedotto la società finanziaria, *"rilevata la correttezza nonché la legittimità della sua condotta"*, chiedeva all'ABF di rigettare il ricorso.

## DIRITTO

La società finanziaria ha reso noto che le rate il cui pagamento risultava contestato tra le parti sono state poi onorate dal datore di lavoro, benché in ritardo.

Il cliente, poi, ha ricevuto un conteggio estintivo aggiornato che tiene conto delle rate corrisposte fino ad aprile 2010. L'importo da restituire richiesto dal creditore, peraltro, è di poco inferiore a quello indicato dall'interessato in sede di reclamo (€ 9.340,76 a fronte di € 9.842,00).

Alla luce di tale precisazione, le questioni da decidere attengono esclusivamente, quindi, alla domanda relativa alla *"sospensione"* del pagamento delle rate ed alla valutazione circa la legittimità dell'escussione del TFR.

Rispetto alla richiesta di *"sospensione del pagamento"* occorre considerare che trattasi di una semplice richiesta (e non contestazione) formulata per la prima volta in sede di ricorso e che, pertanto, non può essere assolutamente valutata. Sul punto, la normativa vigente prevede espressamente che *"il ricorso è preceduto da un reclamo all'intermediario...L'intermediario si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento"* (Cfr. delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, recante la disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'articolo 128 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, art. 4, commi 1 e 3).

Quanto alla definizione del reclamo, le *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, Sez. I, par. 3"* prevedono espressamente che *"Ai fini della presente disciplina si definisce...reclamo ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione"*. Non può, cioè, essere valutata la domanda, giacché - oltre a sostanzarsi in una mera richiesta e non in una *"contestazione"* - essa risulta comunque introdotta soltanto nella fase del ricorso, non essendo stata espletata la fase del reclamo ai sensi della normativa in materia, fase che costituisce un indefettibile presupposto affinché l'ABF possa conoscere della questione (cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del giugno 2009 *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"*, Sez. VI, al § 1, ove si statuisce che *"[...] L'espletamento della fase di reclamo presso l'intermediario costituisce pertanto condizione preliminare e necessaria per adire l'Arbitro Bancario Finanziario"*).

Rispetto alla valutazione sulla legittimità dell'escussione del TFR, occorre considerare che tale possibilità (prevista dagli artt. 5 e 7 del contratto di finanziamento) è espressamente contemplata dall'art. 43 del DPR 180/1950 (Estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza), che recita *"Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto. La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo. Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione.”.*

A conferma della legittimità della clausola contrattuale che, per sottoporre a vincolo il TFR, riproduce il testo dell'art. 43 DPR 180/50, si è già espresso questo stesso Collegio con la decisione n. 388/11.

Appare evidente, allora, che il ricorso non può essere accolto.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI